R.G. \$3000225\05

CRON

SENT.	
1.7 i i . 1 . 1	

REP.	
------	--



TRIBUNALE DI FOGGIA PRIMA SEZIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Cesi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 93000226/2005 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: accertamento credito – anatocismo bancario;

TRA


/a
,
ti.
ta
Œ

s.p.a. (già s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore e s.p.a. (c.f.)), in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di società incorporante e successore a titolo universale di s.p.a., a sua volta già successore a titolo particolare di Banca s.p.a., elettivamente domiciliate in Foggia, via n. , presso lo studio dell'Avv. , rappresentate e difese dall' Avv. , giusta procura generale alle liti in atti (cfr. atto di costituzione del 17 ottobre 2012);

CONVENUTA e



SUCCESSORE



passive illegittimamente addebitate), nonchè di ripetizione di indebito, con condanna

della controparte al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.

La banca, costituitasi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 comma 4 c.c. o decennale ordinaria decorrente dalle date dei singoli addebiti oggetto di doglianza; in subordine, nel merito, opponeva quanto segue: 1) la regolare trasmissione al correntista degli estratti conto e scalari, le cui risultanze, non essendo fino ad allora state oggetto di contestazione, dovevano, pertanto, ritenersi tacitamente approvate; 2) l'esistenza di un uso normativo legittimante nei rapporti bancari la capitalizzazione trimestrale degli interessi o, comunque, l'estensione al contratto di conto corrente bancario della normativa regolante il contratto di conto corrente ordinario (artt. 1823, 1825 e 1831 c.c.); essa chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda e, chiamati in causa i fideiussori (cfr. contratto sottoscritto il 1° aprile 1994) l'attuale importo massimo garantito pari ad € 3.525.000,00 in base all'ultima lettera di variazione del 18 settembre 2003), formulava, anche nei loro confronti, in via riconvenzionale, domanda di condanna al pagamento del saldo debitorio per scoperto di conto corrente pari ad € 2.211.348,74, oltre interessi dal 19 agosto 2005 fino al soddisfo e alla rifusione delle spese processuali.

In fase istruttoria, veniva disposta una c.t.u. contabile, conferendo incarico al dott.

il quale depositava apposita relazione, dichiarando di aver esaminato e ricostruito esclusivamente il rapporto bancario principale costituito dal conto corrente di corrispondenza n. sul quale risultavano confluite anche le annotazioni relative ad accrediti ed addebiti di anticipi s.b.f. (oltre competenze maturate periodicamente) regolati sugli altri conti di appoggio indicati in citazione, allo stato estinti o aventi saldo zero.

Nelle more, Banca s.p.a. (già Banca s.p.a.) perfezionava il 29 agosto 2008 atto di cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993 (ivi compreso quello dedotto nel presente giudizio) in favore di s.p.a., la quale, divenuta successore a titolo particolare, si costituiva tramite Bank s.p.a., società sua mandataria per la gestione dei crediti, facendo proprie tutte le deduzioni, eccezioni e conclusioni già formulate dalla società bancaria cedente nella duplice veste di convenuta cd attrice in riconvenzionale.

Successivamente, Bank s.p.a. incorporava, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2011, s.p.a., giusta atto per notar di



del 14 dicembre 2010 – n. rep. 68029 e n. racc. 18919 e, pertanto, si costituiva in giudizio quale successore a titolo universale il 17 ottobre 2012, richiamando e facendo proprie tutte le difese, conclusioni e richieste già formulate dagli istituti di credito predetti.

e , terzi chiamati, si costituivano, a loro volta, in giudizio e rilevavano non solo di non aver ricevuto dalla banca informazioni circa lo stato in cui versava il rapporto bancario principale, ma anche di non essere stati interpellati *ex* art. 1956 c.c. allorchè era stato concesso ulteriore credito alla correntista, nonostante l'aggravamento delle condizioni patrimoniali della stessa; in ordine, poi, al rapporto bancario principale assumevano una posizione parallela a quella della società attrice, aderendo alle doglianze dalla medesima sollevate nell'atto introduttivo.

La banca contestava, quindi, anche le affermazioni dei terzi chiamati, adducendo che non avevano soddisfatto il loro onere probatorio, consistente nel dimostrare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1956 c.c. ai fini della liberazione dalla garanzia prestata (ovverosia l'avvenuta erogazione di ulteriore credito alla correntista nella piena consapevolezza del peggioramento delle condizioni economiche della stessa).

All'udienza del 2 luglio 2013, le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava la causa a sentenza, disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Si dà atto che, nel momento in cui la presente sentenza viene redatta, quest'organo giudicante non dispone del fascicolo di parte della società attrice. Tanto premesso, non si è ritenuto di rivolgere all'interessata un formale invito di restituzione, in quanto gli scritti difensivi sono allegati in copia anche nel fascicolo d'ufficio e la documentazione bancaria, la cui conoscenza è necessaria per la risoluzione della controversia, è in atti, essendo stata prodotta dalla convenuta e avendo già costituito la base dell'indagine tecnica condotta dal c.t.u..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è parzialmente fondata nei termini che saranno di seguito delineati.

Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta: in primo luogo, è, infatti, senz'altro, erroneo il richiamo normativo alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., il quale, viceversa, è applicabile esclusivamente alla domanda diretta al conseguimento degli interessi che maturano



annualmente o in termini più brevi e, non già, all'azione di restituzione degli interessi indebitamente corrisposti; in secondo luogo, si è rivelato, certamente, improprio anche il riferimento al termine ordinario decennale, tenuto conto che la domanda introduttiva de qua deve essere, invero, considerata alla stregua di azione di accertamento e ricostruzione del saldo di conto corrente, in quanto, non essendo stata dedotto né provato il compimento di versamenti solutori oggetto della istanza di parziale restituzione, muovendo dall'assunto che il diritto di ripetizione di indebito non nasce dall'annotazione in conto, ma dal pagamento sul conto, non può essere a priori maturata alcuna prescrizione rispetto al diritto alla mera espunzione delle poste indebite.

Venendo al merito, è, innanzitutto, irrilevante, ai fini della risoluzione della presente controversia, la mancata opposizione scritta del cliente entro i sessanta giorni successivi alla ricezione delle comunicazioni periodiche, atteggiamento che, lungi dall'essere inteso come una rinuncia ad azionare in futuro rimedi atti a rimuovere gli effetti generati dalla violazione di norme imperative, vale come mera approvazione tacita della conformità contabile delle singole e concrete operazioni sottostanti ai rapporti obbligatori da cui derivano gli addebiti e gli accrediti.

Passiamo, dunque, in rassegna i rilievi sollevati dall'attore, tenendo conto che, nel contraddittorio delle parti, al c.t.u. è stato conferito l'incarico di procedere ad alternative ricostruzioni del rapporto di conto corrente, in relazione a diverse soluzioni prospettate per emendare dal saldo le poste indebite rappresentate dagli interessi ultralegali, dagli interessi anatocistici percepiti in virtù di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e dalla commissione di massimo scoperto.

In primo luogo, stante la mancata allegazione da parte della banca di una pattuizione scritta firmata dalla correntista in ordine al tasso di interessi da applicare al conto (art. 1284, ultimo comma, c.c.), gli interessi passivi sono da quest'ultima dovuti nella misura legale per tutta la durata del rapporto.

In secondo luogo, è, poi, certamente illegittima la capitalizzazione trimestrale dei soli interessi debitori, la quale deve, pertanto, essere eliminata nella ricostruzione del saldo del conto corrente.

Ripercorriamo, brevemente, al fine di avvalorare quanto appena affermato, i noti interventi giurisprudenziali e legislativi in materia di anatocismo bancario.

L'art. 1283 c.c., come è noto, ammette che gli interessi scaduti possano produrre, a loro volta, interessi, sempre che siano scaduti da almeno sei mesi, soltanto dal giorno della domanda giudiziale specificamente volta ad ottenere il pagamento degli interessi



sugli interessi oppure in forza di espressa pattuizione successiva alla scadenza dei medesimi, fatti salvi, comunque, gli usi contrari.

Tuttavia, gli usi contrari che qui rilevano, operando sullo stesso piano della norma, quale eccezione al principio ivi affermato, non sono i meri usi negoziali di cui all'art 1340 c.c., bensì gli usi normativi (o consuetudine) di cui all'art 8 disp. prel. c.c., la cui configurabilità richiede l'esistenza di due requisiti: uno di natura oggettiva, consistente nella ripetizione generale, uniforme e costante di un determinato comportamento (usus o diuturnitas) e l'altro di natura soggettiva consistente nella consapevolezza della giuridica doverosità della condotta tenuta, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento (opinio iuris ac necessitatis).

In materia bancaria, si è posto, quindi, il problema di qualificare come **normativo** o **negoziale l'uso praticato dalle banche** (conformemente a quanto previsto dall'art. 7 delle Norme Bancarie Uniformi predisposte dall'ABI) di inserire, nei contratti stipulati con i clienti, una clausola di capitalizzazione calibrata secondo un doppio binario consistente nell'accreditare sui conti *in bonis* interessi anatocistici su base annuale e, viceversa, nell'addebitare sui conti *in rosso* interessi anatocistici su base trimestrale.

Nel 1999, la Suprema Corte, intervenendo sul tema con due pronunce (cfr. Cass., sez. I, 16 marzo 1999 n. 2374 c Cass., sez. III, 30 marzo 1999 n. 3096) e inaugurando un indirizzo, poi, avallato anche dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 21095/2004, si è espressa in favore della natura negoziale dell'uso bancario, sancendo, pertanto, la nullità delle pattuizioni prevedenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente.

In particolare, si è osservato che l'uso bancario di cui si discute difetta, senz'altro, del requisito della *diuturnitas*, in quanto non è stata accertata l'esistenza di una prassi di tale tenore in epoca anteriore al 1952, anno in cui vennero predisposte le Norme Bancarie Uniformi.

Invero, poi, l'atteggiamento psicologico del cliente che sottoscriveva un contratto bancario, in cui era stata inserita la clausola di cui all'art. 7 delle Norme Bancarie Uniformi, era ben lontano dall'opinio iuris ac necessitatis, ovverosia dalla spontanea adesione ad un precetto avvertito come sostanzialmente giusto.

Il cliente, infatti, a fronte di una prassi attuata conformemente da tutte le banche, si determinava a sottoscrivere il contratto in quanto non aveva, di fatto, alternative per accedere ai servizi bancari, dovendo inevitabilmente soggiacere all'accettazione di formulari unilateralmente predisposti da parte del contraente forte.



In ogni caso, peraltro, gli usi normativi fatti salvi dall'art. 1283 c.c. devono necessariamente essere preesistenti al 1942 (anno di promulgazione del codice civile vigente), in quanto, successivamente, essendo stata vietata la convenzione anatocistica su base trimestrale anteriore alla scadenza degli interessi, non poteva essersi formato alcun uso normativo contrario, attesa la natura imperativa del divieto de qua.

Parimenti non persuasiva è la tesi secondo cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi rinverrebbe fondamento normativo nella disciplina codicistica del contratto di conto corrente ordinario (artt. 1823, 1825 e 1831 c.c.), stante la oggettiva diversità sussistente tra quest'ultimo tipo contrattuale e il contratto di conto corrente bancario: mentre nel conto corrente ordinario la periodica chiusura del conto è, infatti, necessaria per rendere esigibile il saldo e per consentire il recesso unilaterale, nel conto corrente bancario (in cui le partite di dare e avere si compensano progressivamente, il correntista può sempre disporre delle somme risultanti a suo credito e ciascuna parte può, in qualsiasi momento, recedere dal contratto), la chiusura periodica del conto assolverebbe l'unica funzione di consentire, ove prevista, la trimestrale capitalizzazione degli interessi e, quindi, una elusione sostanziale dei limiti di cui all'art. 1283 c.c..

In tale contesto, come è noto, è, poi, intervenuto il legislatore, il quale, con il d.lgs. n. 342/1999, novellando l'art. 120 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. n. 385/1993) ha introdotto il comma 2, legittimante la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell'escreizio dell'attività bancaria a condizione della pari periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori, demandando al CICR la regolamentazione della materia (il che è avvenuto con la delibera del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000).

In tal modo, è stata introdotta un'altra deroga legislativa al divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c..

In particolare, il CICR ha stabilito che le clausole di capitalizzazione degli interessi devono indicare in modo esplicito la periodicità (la quale, come si è detto, nei rapporti di conto corrente, deve essere stabilita in misura pari per gli interessi creditori e debitori) e devono, comunque, essere approvate specificatamente per iscritto dal cliente, secondo quanto disposto, per le clausole vessatorie, dall'art. 1341 c.c..

Tornando alla **fattispecie oggetto di giudizio**, il contratto cui si fa riferimento è stato perfezionato in epoca anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR; la banca ha, tuttavia, addotto di aver, poi, provveduto, a far data dalla chiusura contabile del 30 giugno 2000, all'adeguamento del rapporto alla citata delibera CICR, garantendo una



pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori con decorrenza dal 1º luglio 2000.

Dunque, nella ricostruzione del rapporto banca-cliente, si pone una duplice questione:
1) l'applicabilità della capitalizzazione annuale per il periodo compreso fino al 30 giugno 2000; 2) il riconoscimento della legittimità di una forma unilaterale di adeguamento alla delibera CICR, non confluito in alcun accordo scritto.

Quanto alla **prima fase del rapporto**, anche se non sono mancate pronunce di segno contrario, sembra proprio non esservi spazio, stante il divieto di cui all'art. 1283 c.c., per computare la capitalizzazione annuale in sostituzione di quella trimestrale dichiarata nulla.

L'art. 1283 c.c., infatti, vieta anche l'anatocismo annuale, ove non sia oggetto di una convenzione posteriore alla scadenza o di una specifica domanda giudiziale, fatti salvi preesistenti usi normativi contrari, i quali, tuttavia, non sono configurabili neanche rispetto alla capitalizzazione annuale degli interessi debitori.

Del resto, usi siffatti non sono individuabili, non solo per difetto del requisito dell'opinio iuris ac necessitatis, ma, prima ancora, per mancanza della diuturnitas, in quanto, almeno a far data dalla predisposizione delle Norme Bancarie Uniformi del 1952, la prassi diffusa è sempre stata quella di inserire nei contratti bancari la clausola anatocistica su base trimestrale; dunque, l'esistenza di un uso relativo alla capitalizzazione annuale sugli interessi passivi è esclusa già sotto il profilo oggettivo, non essendo ravvisabile, nella realtà storica dell'ultimo sessantennio, la ripetizione generale, uniforme e costante di una simile condotta negoziale.

Da ultimo, questa posizione è stata condivisa anche dalle Sezioni Unite (sent. n. 24418/2010), le quali hanno chiarito, espressamente, che, in sede di ricostruzione del rapporto bancario, espunte le competenze indebite, va esclusa ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori.

Quanto alla **seconda fase del rapporto**, anche rispetto ad essa deve essere esclusa qualsiasi tipo di capitalizzazione degli interessi debitori, in quanto non è stata oggetto di una specifica pattuizione.

Muovendo dall'assunto secondo cui la caducazione della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori implica, come si è detto, l'esclusione di ogni forma di capitalizzazione, l'adeguamento alla delibera CICR e la previsione di una capitalizzazione con medesima periodicità degli interessi attivi e passivi rappresenta, infatti, di per sé una modifica peggiorativa per il correntista (specie ove il medesimo



abbia perfezionato un contratto di apertura di credito) e necessita, pertanto, di specifica approvazione scritta.

L'art. 7 della delibera CICR, peraltro, dettando le modalità di adeguamento dei contratti in corso, attuava quanto disposto dall'art 25, comma 3, del d.lgs. n. 342/99, in virtù del quale "le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento".

Il presupposto della procedura di adeguamento era, dunque, rappresentato dalla perdurante efficacia delle clausole contrattuali originarie, la cui salvezza era transitoriamente sancita proprio dall'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342/99.

L'intervenuta dichiarazione della illegittimità costituzionale di quest'ultima norma, ad opera della sentenza n. 425/2000, ha, quindi, implicato la caducazione anche dell'art. 7 della delibera CICR, rendendo necessario sottoscrivere un nuovo accordo che contempli una variazione del contenuto negoziale nel senso di prevedere la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori con medesima cadenza.

Un'altra posta indebita da cui deve essere depurato il conto corrente in esame è rappresentata dalla **commissione di massimo scoperto**, la quale non è stata oggetto di pattuizione con specificazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, ovverosia, percentuale, base di calcolo, criteri di computo e periodicità di addebito.

Infine, per le medesime ragioni, la data di valuta di versamenti e prelievi, in mancanza di una espressa pattuizione, deve essere considerata coincidente con l'effettiva data di compimento di ogni singola operazione, così come deve essere espunta qualsiasi altra spesa o remunerazione contabilizzata a carico del cliente, ma non pattuita in contratto, ad eccezione delle imposte e delle tasse dovute per legge.

In questo contesto si è posta, poi, anche la questione della possibilità di attuare le suddette operazioni di scomputo delle poste indebite muovendo, stante la parziale incompletezza della documentazione bancaria prodotta, da un iniziale saldo passivo in favore della banca di cui si ignora provenienza e causale giustificazione.

Invero, ove, come nel caso in esame, sia confluita in giudizio una vera e propria domanda di adempimento da parte della banca, quest'ultima, invocando, in forza dell'art. 119 d.lgs. n. 385/1993, l'inesistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, non può, certamente,



sottrarsi, ove abbia provveduto alla distruzione della documentazione precedente al decennio, all'onere di provare il credito ogniqualvolta intenda azionare la propria pretesa anche in relazione ad importi anteriori aventi riscontro proprio nella documentazione distrutta; così che, a fronte di carenze documentali, la soluzione preferibile è quella di procedere alla **ricostruzione del rapporto partendo** dall'ipotesi più sfavorevole alla banca del nulla inizialmente dovuto, ovverosia da saldo zero (cfr. Cass., I sez., 26 gennaio 2011 n. 1842).

Alla luce di tutte le considerazioni finora esposte, tra le diverse ipotesi di calcolo contenute nella relazione tecnica si deve, pertanto, recepire la ricostruzione del saldo con applicazione degli interessi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione per tutta la durata del rapporto e senza la commissione di massimo scoperto (al pari di qualsiasi altra remunerazione di fatto contabilizzata a carico del cliente senza essere stata previamente concordata), al cui esito risulta un residuo saldo passivo in favore della banca pari alla somma di € 748.540,96.

La domanda riconvenzionale di adempimento proposta dalla banca, in ossequio ai principi generali in materia di onere della prova (cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre 2001 n. 13533; Cass., sez. III, 12 febbraio 2010 n. 3373), merita, dunque, accoglimento, così che la società correntista è, senz'altro, tenuta alla corresponsione della somma di cui sopra oltre interessi legali decorrenti dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.

In ordine, poi, alle **fideiussioni**, esse risultano effettivamente prestate dai terzi chiamati il 1ºaprile 1994 per un importo massimo pari a £ 2.000.000.000, in seguito a successive lettere di variazione, aumentato fino ad € 4.824.300,00 c, da ultimo, diminuito, in data 18 settembre 2003, fino a € 3.525.000,00.

Per quanto concerne le difese spiegate dai garanti, è, senz'altro, privo di rilievo l'addebito mosso alla banca di non aver provveduto a trasmettere periodicamente ai medesimi gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente garantito.

L'art. 119 del d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 riconosce, infatti, solo al cliente il diritto di ricevere, per i rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto con periodicità annuale o, a sua scelta, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile.

Nel caso concreto, una ulteriore conferma deriva, peraltro, dal testo del contratto di fideiussione, il quale, all'art. 5, statuisce tra le parti quanto segue: "il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con l'azienda di credito. Indipendentemente da quanto disposto al comma precedente, l'azienda di credito è



comunque tenuta, a richiesta del fideiussore, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché, previo ottenimento da parte del fideiussore del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa".

Ai fini, poi, dell'applicazione dell'art. 1956 c.c. (ovverosia della liberazione dei fideiussori per obbligazioni future) era onere dei fideiussori raggiungere la prova della ricorrenza dei presupposti normativi richiesti, ovverosia del requisito oggettivo della concessione da parte della banca di un'ulteriore erogazione creditoria successivamente al deterioramento delle condizioni patrimoniali della correntista, nonché del requisito soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni patrimoniali della correntista medesima raffrontate a quelle esistenti all'atto di costituzione del rapporto.

In concreto, invece, i garanti non hanno, a ben vedere, articolato, neanche sotto il mero profilo assertivo, una compiuta e specifica difesa volta a dimostrare, attraverso il richiamo di elementi oggettivi, quanto meno il conseguimento da parte della società di una maggiore disponibilità creditizia in concomitanza ad un effettivo sopravvenuto indebolimento patrimoniale di quest'ultima.

Di conseguenza, anche i fideiussori sono tenuti in solido tra loro e con la correntista alla corresponsione della somma di cui sopra oltre interessi legali decorrenti dalla domanda fino all'effettivo soddisfo.

La domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice in relazione all'annotazione a suo carico di poste indebite deve essere, invece, rigettata in quanto rimasta del tutto sfornita di prova sotto il profilo della sussistenza di un effettivo danno riconducibile alla condotta dell'istituto di credito.

Per quanto concerne, infine, le **spese processuali**, esse, in considerazione degli esiti della c.t.u. e della rideterminazione del saldo debitorio a carico della correntista in misura ridotta rispetto a quanto risultante dagli estratti conto, si dichiarano integralmente compensate a causa della sostanziale soccombenza reciproca in cui le parti versano (art. 92 comma 2 c.p.c.).

Per le medesime ragioni, gli oneri connessi all'espletamento della c.t.u., come già liquidati in separato decreto, sono posti definitivamente per mettà a carico di attrice e terzi chiamati in solido e per metà a carico della convenuta.



Il Tribunale di Foggia, Prima Sezione, in persona del Giudice Unico dott.ssa Alessandra
Cesi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti di
BANCA s.p.a. (già Banca s.p.a.), in persona del legale
rappresentante pro tempore e BANK s.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore, (in qualità di società incorporante e
successore a titolo universale di s.p.a., a sua volta già successore a
titolo particolare di Banca s.p.a.), chiamante in causa
e nonché sulla domanda riconvenzionale
proposta dall'istituto di credito nei confronti dell'attrice e dei terzi chiamati, ogni
contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la natura indebita delle annotazioni effettuate sul conto corrente di
corrispondenza n. per interessi ultralegali, commissione di
massimo scoperto, interessi anatocistici e spese non concordate e, per
l'effetto, accerta nella misura di € 748.540,96 il residuo credito di
Bank s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, nei confronti di s.n.c., in persona del legale
rappresentante pro tempore;
b) accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna
s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore,
in solido tra loro al
pagamento, in favore di Bank s.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 748.540,96, cui si
aggiungono interessi legali decorrenti dalla domanda fino all'effettivo

- c) rigetta la domanda risarcitoria attorea;
- d) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
- e) pone gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u., come già liquidati in separato decreto per metà a carico di attrice e terzi chiamati in solido e per metà a carico della convenuta.

Foggia, 22 febbraio 2014

soddisfo;

Il Giudice loft.ssa Alessandra Cesi

12